

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti Incendi boschivi (A.J.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 3254

DEL: 10-1-41 201

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1803A

Legislatura: 10

'Anno: '2015

Oggetto . . .

Stato di massima pericolosita' per gli incendi boschivi su tutte il territorio regionale del Piemonte.

Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare. L'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3, prevede che: . . .

"La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpoforestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una u più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione del divieti previsti all'articolo 11, comma 6";

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

"Nei periodi în cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque periculo mediato o immediato di incendio":

considerato che l'art. 14 comma 2 della Lr. 21/2013 prevede che:

"Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto a prevista dai prodotti del Centro

	Dir.A18000 Sett.A1803A Segue Testo Determinazione Numero 3254 / Anno 20 (5 Pagina.
*	Funzionale;
	Visti ali adisali da 7 dal D. Las accurate
•	Visti gli articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche;
	visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2006;
•	DETERMINA CONTROL OF C
	Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno successivo alla data de presente provvedimento, su tutto il territorio del Piernonte, al fini della Legge n. 353/2000 è leggionale n. 21/2013.
•	La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione de Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antiricendi Boschivi, al cessare delle condizion meteorologiche di rischio.
	- A tal fine;
•	RENDE NOTO
	In applicazione dell'art. 11 comma 6 della Lr. 21/2013
	"Nel periodi in cui viene dichiarato lo stato di massime pericolosità per gli incendi boschivi nor sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dat bosco viene aumentata a cento metre sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usere apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, accendere fuochi d'artificio, furnare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio."
	In applicazione dell'art: 14 della Lr. 21/2013:
	1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 è 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro. 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11 commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000. 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo i della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
	La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte al sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR, n.22/2010.
	Il funzionario referente Dott.ssa Cristina RICALDONE Il Dirigente del Settore Protezione divisire Sistema AfB

ID: MAXPERIC 3655-651-24576 .24581-3655-657.